

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 14-12-2004 REGIONE LOMBARDIA

POLITICHE REGIONALI PER I MINORI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 51 del 17 dicembre 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

ARTICOLO 3

(Compiti della Regione)

1. La Regione, mediante i propri strumenti di programmazione:

- a) promuove e definisce politiche intersettoriali per i minori;
- b) favorisce la programmazione concertata e partecipata a livello zonale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e riconosce le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;
- c) favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;
- d) definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi ed interventi;
- e) individua nuove tipologie d'offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale;
- f) assicura l'attuazione concreta dei livelli essenziali dei servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- g) definisce le modalità di sostegno ai **piccoli comuni** per i costi derivanti dagli interventi sociali di cui all'articolo 4, comma 3;
- h) definisce, per la rete di offerta sociale di cui all'articolo 5, i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, i criteri per l'accreditamento e per l'esercizio dell'attività di controllo, nonché i criteri per la remunerazione delle attività e dei servizi in relazione alla qualità ed ai costi;
- i) individua indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà orizzontale, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all'efficace utilizzo delle risorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti;
- j) favorisce l'integrazione delle prestazioni sociali previste nei piani individualizzati di intervento sul minore di competenza dei comuni con quelle socio sanitarie e sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere (AO).